



Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)

del ...

Progetto marzo 2017

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 18 marzo 2016¹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT);

visti gli articoli 269^{bis} capoverso 2, 269^{ter} capoverso 4 e 445 del Codice di procedura penale (CPP)²;

visti gli articoli 70^{bis} capoverso 2, 70^{ter} capoverso 4 e 218 della procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM)³,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Introduzione

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'organizzazione e la procedura applicabili alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, come pure al rilascio di informazioni sui servizi postali e di telecomunicazione.

² Essa si applica:

- a. alle autorità che dispongono la sorveglianza e alle autorità che dirigono il procedimento;
- b. alle autorità d'approvazione;
- c. alle autorità di polizia federali, cantonali e comunali;
- d. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);

RS ...

¹ RS **780.1**

² RS **312.0**

³ RS **322.1**

- e. alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO);
- f. alle competenti autorità federali e cantonali, al fine di concludere cause di diritto penale amministrativo;
- g. al servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT);
- d. ai fornitori di servizi postali (FSP);
- i. ai fornitori di servizi di telecomunicazione (FST);
- j. ai fornitori di servizi che si fondano su servizi di telecomunicazione e permettono una comunicazione unilaterale o multilaterale (fornitori di servizi di comunicazione derivati);
- k. ai gestori di reti di telecomunicazione interne;
- l. alle persone che mettono a disposizione di terzi il loro accesso a una rete pubblica di telecomunicazione;
- m. ai rivenditori professionali di carte o di altri mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione.

Art. 2 Termini e abbreviazioni

I termini e le abbreviazioni utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'allegato.

Sezione 2: Ordine di sorveglianza

Art. 3 Trasmissione al Servizio SCPT

¹L'autorità che dispone la sorveglianza usa uno dei canali seguenti per trasmettere al Servizio SCPT gli ordini di sorveglianza nonché le relative proroghe o revoche e per comunicargli i diritti d'accesso da concedere:

- a. un mezzo di trasmissione sicuro approvato dal Servizio SCPT;
- b. la posta o il telefax se per motivi tecnici non è disponibile uno dei mezzi di trasmissione di cui alla lettera a; o
- c. in casi urgenti il telefono, con trasmissione successiva, entro 24 ore, dell'ordine di sorveglianza come previsto alle lettere a o b.

²Il Servizio SCPT può sostituire il mezzo di trasmissione di cui al capoverso 1 lettera a con un accesso online al sistema di trattamento del Servizio.

Art. 4 Esecuzione della sorveglianza

¹Per ciascun caso specifico, il Servizio SCPT determina le misure tecniche e organizzative indispensabili all'esecuzione della sorveglianza, sempreché dette misure

non risultino direttamente dalle norme vigenti riguardanti in particolare i tipi di sorveglianza e di informazioni standardizzati.

² La persona obbligata a collaborare che, a seguito di problemi d'esercizio, è impossibilitata ad adempiere i propri obblighi in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ne informa immediatamente il Servizio SCPT e motiva successivamente tale inadempienza per scritto.

3 Indipendentemente dalla causa del problema, la persona obbligata a collaborare deve memorizzare temporaneamente e successivamente consegnare senza indugio almeno i metadati della sorveglianza in tempo reale non trasmessi. Se i metadati della sorveglianza in tempo reale non sono più disponibili o sono incompleti, la persona obbligata a collaborare deve consegnare senza indugio i corrispondenti metadati della sorveglianza retroattiva conformemente alle direttive impartite dal Servizio SCPT.

Art. 5 Salvaguardia del segreto d'ufficio e professionale

¹ Se constatata che la sorveglianza riguarda una persona tenuta al segreto d'ufficio o professionale e non sono stati presi i provvedimenti a tutela del segreto previsti dalla legge, il Servizio SCPT ne informa senza indugio l'autorità che dispone la sorveglianza e l'autorità d'approvazione e non concede alla prima e alle persone autorizzate l'accesso ai dati della sorveglianza nelle situazioni seguenti:

- a. se la sorveglianza è stata ordinata da un'autorità di perseguimento penale civile: nel caso di persone appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 170–173 CPP⁴, qualora non siano stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 271 CPP;
- b. se la sorveglianza è stata ordinata da un'autorità di perseguimento penale militare: nel caso di persone appartenenti a una delle categorie professionali di cui all'articolo 75 lettera b PPM⁵, qualora non siano stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 70b PPM;
- c. se la sorveglianza è stata ordinata dal SIC: nel caso di persone appartenenti a una delle categorie professionali di cui agli articoli 171–173 CPP, qualora non siano stati presi i provvedimenti di cui all'articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 2015⁶ sulle attività informative in combinato disposto con l'articolo 22 dell'ordinanza del ... 2017⁷ sui servizi d'informazione.

[Art. 5 lett. c in questo tenore soltanto se la legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative entra in vigore prima della o contemporaneamente alla nuova LSCPT.]

4 RS 312.0

5 RS 322.1

6 RS XX.X (FF 2015 5925)

7 RS XX.X

Art. 6 Obbligo del segreto

La sorveglianza o il rilascio di informazioni sono eseguiti in modo tale da evitare che la persona interessata o terzi non autorizzati ne vengano a conoscenza.

Art. 7 Selezione tecnica dei dati (cernita)

Se tecnicamente possibile e se non comporta un onere sproporzionato, il Servizio SCPT esegue su richiesta dell'autorità che ha disposto la sorveglianza una cernita automatica.

Art. 8 Registrazione delle telefonate a scopo probatorio

¹ Il Servizio SCPT registra a scopo probatorio le telefonate attinenti all'esecuzione dei suoi compiti.

² Eventuali valutazioni delle registrazioni sono eseguite dall'incaricato della protezione dei dati del Servizio SCPT.

³ Le registrazioni delle telefonate sono conservate dal Servizio SCPT per due anni, allo scadere dei quali devono essere distrutte.

Art. 9 Fascicolo relativo alla sorveglianza

¹ Il Servizio SCPT allestisce un fascicolo per ogni ordine di sorveglianza.

² Il fascicolo comprende tutti i documenti relativi al caso, in particolare:

- a. l'ordine di sorveglianza e gli allegati;
- b. il mandato di sorveglianza trasmesso alle persone obbligate a collaborare;
- c. la conferma di trasmissione del mandato alle persone obbligate a collaborare;
- d. la conferma di esecuzione del mandato di sorveglianza da parte delle persone obbligate a collaborare;
- e. le decisioni dell'autorità competente sull'approvazione o sul rifiuto dell'ordine di sorveglianza e le eventuali decisioni su ricorso;
- f. gli eventuali ordini di proroga della sorveglianza e le eventuali decisioni dell'autorità competente per l'approvazione;
- g. l'ordine di revoca della sorveglianza;
- h. la corrispondenza relativa alla sorveglianza;
- i. le misure speciali di protezione ordinate;
- j. i giustificativi contabili.

³ I dati della sorveglianza sono conservati conformemente all'articolo 11 LSCPT e distrutti conformemente all'articolo 14 dell'ordinanza del2017⁸ sul sistema di

⁸ RS XX.X

trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Sezione 3: Orari d'ufficio e disciplinamento del servizio di picchetto

Art. 10 Orari d'ufficio ordinari e giorni festivi

¹ Gli orari d'ufficio ordinari del Servizio SCPT e delle persone obbligate a collaborare sono da lunedì a venerdì con orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

² Gli orari d'ufficio ordinari non valgono nei giorni festivi. Si considerano giorni festivi il 1° e il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il 1° agosto, il 24 dicembre dalle ore 12.00, il 25 e il 26 dicembre e il 31 dicembre dalle ore 12.00.

Art. 11 Prestazioni al di fuori degli orari d'ufficio ordinari

¹ Al di fuori degli orari d'ufficio ordinari e nei giorni festivi il Servizio SCPT fornisce un servizio di picchetto per le seguenti prestazioni:

- a. la trasmissione delle domande di informazioni secondo gli articoli 33–41;
- b. la trasmissione dei mandati di sorveglianza in tempo reale secondo gli articoli 52–59;
- c. la trasmissione degli incarichi di esecuzione della sorveglianza retroattiva dichiarata urgente secondo gli articoli 60-63, 65 e 66;
- d. la trasmissione degli incarichi di ricerca d'emergenza e ricerca di condannati secondo gli articoli 67 e 68; e
- e. la riparazione di guasti.

² I FST, esclusi quelli con obblighi di sorveglianza ridotti ai sensi dell'articolo 49, e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari ai sensi dell'articolo 50 devono essere in grado di assistere il Servizio SCPT in modo tale da permettergli di eseguire le prestazioni di cui al capoverso 1. Devono essere raggiungibili in qualsiasi momento per il Servizio SCPT.

³ Al di fuori degli orari d'ufficio ordinari non sono trasmessi mandati concernenti informazioni e sorveglianze speciali (art. 22) né fornite le pertinenti prestazioni.

Sezione 4: Statistiche

Art. 12 Statistica delle sorveglianze e delle informazioni

¹ Il Servizio SCPT pubblica annualmente una statistica delle sorveglianze ordinate nell'anno civile trascorso e delle informazioni rilasciate. Questa statistica indica in particolare il numero di:

- a. misure di sorveglianza in tempo reale;
- b. misure di sorveglianza retroattiva;
- c. informazioni;
- d. ricerche d'emergenza;
- e. ricerche di condannati.

²La statistica di cui al capoverso 1 indica:

- a. il tipo di reato;
- b. il Cantone di provenienza dell'autorità che dispone la sorveglianza o l'autorità federale che dispone la sorveglianza oppure, nel caso delle ricerche d'emergenza, anche un'autorità del Principato del Liechtenstein, oppure, per le informazioni, l'autorità cantonale o federale competente (art. 1 cpv. 1 lett. c-f);
- c. il tipo di informazione, di sorveglianza, di ricerca d'emergenza e di ricerca di condannati;
- d. la durata della sorveglianza, se del caso;
- e. gli emolumenti;
- f. le indennità.

Art. 13 Statistiche delle misure di sorveglianza con apparecchi tecnici speciali e programmi informatici speciali

¹ Il pubblico ministero o il giudice istruttore militare pubblicano annualmente una statistica sugli apparecchi tecnici speciali e sui programmi informatici speciali impiegati (art. 269^{bis} cpv. 2 e 269^{ter} cpv. 4 CPP o art. 70^{bis} cpv. 2 e 70^{ter} cpv. 4 PPM) per le sorveglianze nell'anno civile trascorso. La statistica fornisce informazioni sul tipo di reato e sul tipo di apparecchio o di programma informatico utilizzato per ogni impiego.

² Il pubblico ministero o l'Ufficio dell'auditore in capo del DDPS trasmette la statistica al Servizio SCPT nel primo trimestre dell'anno successivo. Nella statistica sono inclusi soltanto gli interventi conclusi nell'anno in esame.

³ Il Servizio SCPT pubblica annualmente la statistica, tuttavia senza indicare il Cantone di provenienza dell'autorità che dispone la sorveglianza o l'autorità federale che dispone la sorveglianza.

Capitolo 2: Corrispondenza postale

Art. 14 Obblighi dei FSP

¹ Ciascun FSP deve essere in grado di fornire le informazioni di cui all'articolo 20 LSCPT e di eseguire i tipi di sorveglianza di cui all'articolo 16 concernenti i servizi da esso offerti.

² Ciascun FSP deve essere in grado di ricevere ed eseguire le domande di informazioni e gli ordini di sorveglianza durante gli orari d'ufficio ordinari.

Art. 15 Ordine di sorveglianza della corrispondenza postale

L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio SCPT contiene:

- a. i dati di contatto dell'autorità che ha disposto la sorveglianza;
- b. i dati di contatto delle persone autorizzate cui sono destinati i dati della sorveglianza;
- c. se noti, il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo e la professione della persona da sorvegliare;
- d. i numeri di riferimento e la denominazione della sorveglianza;
- e. il motivo della sorveglianza, in particolare il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce;
- f. i nomi dei FSP;
- g. i tipi di sorveglianza ordinati;
- h. se necessario, le informazioni complementari riguardo alla corrispondenza postale delle persone interessate;
- i. l'inizio e la fine della sorveglianza;
- j. nel caso di persone tenute al segreto professionale ai sensi dell'articolo 271 CPP⁹ o ai sensi dell'articolo 70b PPM¹⁰: la menzione di tale circostanza;
- k. le misure a tutela delle persone tenute al segreto professionale e le altre misure di protezione che le autorità, i FSP ed eventualmente il Servizio SCPT devono attuare.

Art. 16 Tipi di sorveglianza

Possono essere ordinati i tipi di sorveglianza seguenti:

- a. l'intercettazione degli invii postali (sorveglianza in tempo reale; tipo di sorveglianza PO_41_RT_INTERCEPTION);
- b. la trasmissione dei seguenti metadati relativi alla corrispondenza postale, purché siano disponibili (sorveglianza in tempo reale; tipo di sorveglianza PO_42_RT_DELIVERY):
 1. il destinatario degli invii postali,
 2. il mittente degli invii postali,
 3. la natura degli invii postali,
 4. il luogo di spedizione degli invii postali,
 5. lo stadio a cui si trovano gli invii postali.

⁹ RS 312.0

¹⁰ RS 322.1

- c. la trasmissione dei seguenti metadati (sorveglianza retroattiva; tipo di sorveglianza PO_43_HD):
 1. per gli invii postali con giustificativo di distribuzione: il destinatario, il mittente e la natura e il luogo della spedizione, come pure lo stadio a cui si trova, se tale informazione è disponibile,
 2. per gli altri metadati che il FSP registra: tutti i dati disponibili;

Capitolo 3: Traffico delle telecomunicazioni

Sezione 1: Disposizioni generali per informazioni e sorveglianze

Art. 17 Domande di informazioni

¹ Le domande delle autorità di cui all'articolo 15 LSCPT rivolte ai FST e ai fornitori di servizi di comunicazione derivati nonché le informazioni fornite alle autorità sono trasmesse in linea di principio con procedura di richiamo tramite il sistema di trattamento previsto dall'ordinanza del ...¹¹ sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

² Nella domanda di informazioni devono essere indicati, oltre ai dati previsti per i singoli tipi di informazione, il numero massimo di pacchetti di dati da consegnare e, se disponibili, i numeri di riferimento e la denominazione della sorveglianza.

Art. 18 Obblighi per la trasmissione di informazioni

¹ I FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell'articolo 21 devono essere in grado di fornire le informazioni di cui alle sezioni 4–6 del presente capitolo (art. 33–46) riguardanti i servizi da essi offerti. Possono incaricare terzi.

² Forniscono le informazioni di cui agli articoli 33–40 in modo automatizzato tramite l'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento del Servizio SCPT. Alle domande di informazioni di cui agli articoli 41–46 possono anche rispondere manualmente.

³ I FST con obblighi di sorveglianza ridotti ai sensi dell'articolo 49 possono fornire le informazioni di cui agli articoli 33–46 anche per scritto, senza usare il sistema di trattamento.

⁴ I fornitori di servizi di comunicazione derivati senza obblighi di informazione supplementari e i gestori di reti di telecomunicazione interne non sono obbligati a fornire le informazioni di cui agli articoli 33–46. Forniscono i dati disponibili e possono rispondere anche per scritto, senza usare il sistema di trattamento.

⁵ Se il numero di pacchetti di dati trovati supera il valore massimo indicato nella domanda, il fornitore ne comunica soltanto il numero.

¹¹ RS ...

Art. 19 Identificazione degli utenti

¹ I FST, i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell'articolo 21 e i rivenditori di cui all'articolo 2 lettera f LSCPT devono garantire l'identificazione con mezzi adeguati degli utenti dei loro servizi.

² Alla consegna dei mezzi di accesso o alla prima attivazione del servizio, i FST e i rivenditori di cui all'articolo 2 lettera f LSCPT devono verificare l'identità degli utenti dei servizi di telefonia mobile sulla scorta di un passaporto, di una carta d'identità o di una carta di soggiorno ai sensi degli articoli 71 e 71a dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹² sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). Va conservata una copia ben leggibile del documento d'identità.

³ Per le persone fisiche vanno rilevati:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. il tipo e il numero di documento;
- d. l'indirizzo;
- e. se nota, la professione.

⁴ Per le persone giuridiche vanno rilevati:

- a. il nome, la sede e i dati di contatto;
- b. il numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010¹³ sul numero d'identificazione delle imprese;
- c. le indicazioni di cui al capoverso 3 relative alla persona fisica responsabile;
- d. se disponibili, i cognomi e i nomi degli utenti.

⁵ Se il cliente non ha un abbonamento, vanno rilevati:

- a. il momento della consegna dei mezzi d'accesso;
- b. il luogo della consegna (nome e indirizzo completo);
- c. il nome della persona che li ha consegnati.

Art. 20 Termini di conservazione

¹ I FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione e di sorveglianza supplementari (art. 21 e 50) devono conservare ed essere in grado di trasmettere elettronicamente le indicazioni sui servizi di telecomunicazione e quelle ai fini dell'identificazione per l'intera durata della relazione commerciale e per sei mesi dopo il suo termine.

² I seguenti dati per l'identificazione devono essere conservati e trasmessi soltanto sei mesi:

¹² RS 142.201

¹³ RS 431.03

- a. i metadati sugli identificativi dell'apparecchio effettivamente usati, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 34 capoverso 1 lettera d e 39 capoverso 1 lettera d; e
- b. i metadati sull'attribuzione e la traduzione degli indirizzi IP e dei numeri di porta, per poter fornire le informazioni di cui agli articoli 35, 36 e 37.

Art. 21 Fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari

¹ Un fornitore di servizi di comunicazione derivati è considerato un fornitore con obblighi di informazione supplementari (art. 22 cpv. 4 LSCPT) se raggiunge uno dei valori seguenti:

- a. 50 mandati di informazione negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno);
- b. fatturato annuo di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi, se gran parte dell'attività commerciale consiste nel fornire servizi di comunicazione derivati, e 5000 utenti.

² Se un fornitore controlla ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁴ una o più imprese soggette all'obbligo di presentare i conti, nel calcolo dei valori di cui al capoverso 1 il fornitore e le imprese controllate sono considerate come un'unità.

³ I fornitori di servizi di comunicazione derivati il cui obbligo di informare cambia a causa del superamento o non raggiungimento dei valori di cui al capoverso 1 ne informano per scritto il Servizio SCPT entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e consegnano i giustificativi corrispondenti.

⁴ Il fornitore deve garantire, rispettivamente entro due ed entro dodici mesi dal momento in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al capoverso 1, la memorizzazione dei dati necessari per fornire le informazioni e la disponibilità a fornire informazioni.

Art. 22 Informazioni e sorveglianze particolari

¹ Per le informazioni e le sorveglianze non corrispondenti ai tipi di informazione e di sorveglianza standardizzati, i FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati mettono a disposizione del Servizio SCPT tutte le interfacce e i collegamenti al sistema di trattamento del Servizio SCPT già disponibili. Il contenuto e i metadati delle telecomunicazioni della persona sorvegliata devono essere trasmessi per quanto possibile conformemente all'articolo 26 capoverso 1 LSCPT. Il Servizio SCPT ne stabilisce le modalità caso per caso.

² I terzi a cui ricorre il fornitore per l'esecuzione delle domande d'informazione e delle sorveglianze sottostanno agli stessi obblighi del fornitore. Oltre a tali terzi, rimane interlocutore del Servizio SCPT il fornitore incaricato della sorveglianza. Quest'ultimo è responsabile dell'esecuzione delle sorveglianze nel quadro prestabili-

¹⁴ RS 220

to. Adotta le misure necessarie affinché vi siano sempre a disposizione del Servizio SCPT interlocutori adeguati per l'esecuzione delle sorveglianze ordinate.

Art. 23 Tipi di informazioni

I fornitori devono fornire i seguenti tipi di informazioni sui servizi di telecomunicazione o sui servizi di comunicazione derivati:

- a. informazioni sugli utenti (art. 33, 38, 40 e 41);
- b. informazioni sui servizi (art. 34-37 e 39);
- c. altre informazioni:
 1. informazioni sulle modalità di pagamento (art. 42),
 2. richiesta di copie dei documenti di identità (art. 43),
 3. richiesta di copie delle fatture (art. 44),
 4. richiesta di copie del contratto (art. 45),
 5. informazioni sui dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di rete (art. 46).

Art. 24 Tipi di sorveglianza

¹ I fornitori devono eseguire i seguenti tipi di sorveglianza in tempo reale per i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati:

- a. la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 52);
- b. la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 53);
- c. la sorveglianza in tempo reale dei metadati per le applicazioni (art. 54, 56, 58);
- d. la sorveglianza in tempo reale di contenuti e metadati per le applicazioni (art. 55, 57, 59).

² I fornitori devono eseguire i seguenti tipi di sorveglianza retroattiva per i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati:

- a. la sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete (art. 60);
- b. la sorveglianza retroattiva dei metadati per le applicazioni (art. 61-63);
- c. la ricerca per zona di copertura dell'antenna (art. 66) e i pertinenti preparativi (art. 64 o 65).

³ I fornitori devono eseguire i seguenti tipi di ricerche d'emergenza (art. 67):

- a. la determinazione dell'ultimo luogo di localizzazione registrato dell'apparecchiatura terminale mobile (art. 67 lett. a);

- b. la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete e i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. b);
- c. la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete e i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. c);
- d. la sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete e i servizi di telefonia e multimedia (art. 67 lett. d).

⁴ I fornitori devono eseguire i seguenti tipi di ricerche di condannati (art. 68):

- a. la determinazione dell'ultimo luogo di localizzazione registrato dell'apparecchiatura terminale mobile (art. 68 lett. a);
- b. la sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 lett. b);
- c. la sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 lett. c);
- d. la sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni (art. 68 lett. d).

Art. 25 Rinuncia alla standardizzazione

Se in ragione degli standard internazionali e degli accertamenti presso le persone obbligate a collaborare non risulta possibile o proporzionato standardizzare un tipo di informazione o di sorveglianza, il DFGP vi rinuncia.

Sezione 2: Garanzia della qualità

Art. 26 Collegamenti diretti per motivi tecnici

Se si rende necessario un collegamento diretto, il Servizio SCPT informa le persone obbligate a collaborare, l'autorità che ha disposto la sorveglianza, l'autorità da essa designata e l'autorità d'approvazione e istruisce le persone obbligate a collaborare su come effettuarlo. Assegna alle persone obbligate a collaborare il mandato corrispondente.

Art. 27 Qualità dei dati trasmessi

¹ La qualità dei dati trasmessi è considerata garantita quando:

- a. la trasmissione dei dati soddisfa i requisiti stabiliti dal DFGP;
- b. la trasmissione avviene senza perdita di dati e interruzioni; e
- c. i dati della sorveglianza o le informazioni trasmessi corrispondono al mandato di sorveglianza o alla domanda di informazioni.

² I FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari ai sensi dell'articolo 21 sono responsabili della qualità dei dati trasmessi conformemente al capoverso 1.

³ I FST, esclusi quelli con obblighi di sorveglianza ridotti ai sensi dell'articolo 49, e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari ai sensi dell'articolo 50 sono responsabili della qualità dei dati della sorveglianza trasmessi conformemente al capoverso 1.

⁴ Se constatano lacune nella qualità dei dati trasmessi, il fornitore e il Servizio SCPT si informano reciprocamente senza indugio. Il Servizio SCPT stabilisce la gravità del problema dopo aver sentito il fornitore. Il fornitore risolve i problemi conformemente ai requisiti stabiliti dal DFGP e informa il Servizio SCPT regolarmente e prontamente in merito allo stato del problema.

Art. 28 Collegamenti di collaudo

¹ Il Servizio SCPT può eseguire collegamenti di collaudo. Segnatamente per:

- a. garantire la qualità del trasferimento dei dati da parte delle persone obbligate a collaborare al Servizio SCPT e alle autorità di perseguimento penale;
- b. verificare la disponibilità a informare e sorvegliare delle persone obbligate a collaborare;
- c. testare il sistema di trattamento del Servizio SCPT;
- d. scopi di formazione;
- e. creare dati di riferimento.

² Il Servizio SCPT può incaricare le persone obbligate a collaborare di partecipare alla creazione dei dati relativi ai test.

³ Le persone obbligate a collaborare mettono gratuitamente e permanentemente a disposizione del Servizio SCPT, su sua richiesta, i collegamenti di collaudo necessari e i servizi di telecomunicazione o i servizi di comunicazione derivati richiesti.

⁴ Anche le autorità di perseguimento penale possono eseguire a proprie spese dei test ai fini della garanzia della qualità e della formazione. Presentano la relativa domanda al Servizio SCPT e versano gli emolumenti.

Sezione 3: Garanzia della disponibilità a informare e sorvegliare

Art. 29 Verifica della disponibilità a informare e sorvegliare

¹ La prova della disponibilità a informare e sorvegliare di cui all'articolo 33 capoverso 1 LSCPT deve essere fornita dai FST e dai fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione o di sorveglianza supplementari.

² La prova è fornita se:

- a. i test eseguiti secondo le prescrizioni del Servizio SCPT si sono conclusi positivamente; e

- b. il fornitore conferma in un questionario elaborato dal Servizio SCPT di soddisfare le prescrizioni relative alle informazioni e sorveglianze standardizzate per le quali la prova non può essere fornita mediante dei test.

³ Il Servizio SCPT garantisce di procedere prontamente alla verifica e di non causare ritardi nella commercializzazione. A tal fine svolge i seguenti compiti:

- a. verifica i risultati dei test di cui al capoverso 2 lettera a;
- b. valuta il questionario di cui al capoverso 2 lettera b;
- c. verbalizza lo svolgimento della verifica;
- d. rilascia un attestato ai fornitori;
- e. conserva i verbali per la durata di validità dell'attestato e per i due anni successivi alla sua scadenza.

⁴ Il Servizio SCPT certifica nell'attestato di cui all'articolo 33 capoverso 6 LSCPT che il fornitore ha fornito la prova della disponibilità per determinati tipi di informazioni e sorveglianza.

Art. 30 Durata di validità dell'attestato

¹ L'attestato della disponibilità a informare e sorvegliare è valido tre anni.

² Allo scadere della durata di validità, il Servizio SCPT può prorogarlo di altri tre anni se la persona obbligata a collaborare certifica che dalla concessione dell'attestato non sono stati operati cambiamenti che influiscono sulla trasmissione dei dati o sulla disponibilità a informare e sorvegliare.

³ Il fornitore che non può più garantire la disponibilità a informare e sorvegliare ne informa senza indugio il Servizio SCPT.

Art. 31 Procedura di collaudo

Il DFGP disciplina lo svolgimento della procedura per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare.

Art. 32 Annullamento dell'attestato della disponibilità a informare e sorvegliare

Il Servizio SCPT annulla immediatamente un attestato della disponibilità a informare e sorvegliare, se:

- a. il fornitore comunica che non sussiste più la disponibilità a informare e sorvegliare;
- b. si è a conoscenza di fatti per cui il fornitore non è in grado in uno o più casi di garantire la trasmissione dei dati e la disponibilità a informare e sorvegliare;
- c. le dichiarazioni del fornitore su cui si basa l'attestato non corrispondono a verità.

Sezione 4: Tipi di informazione per servizi di accesso alla rete

Art. 33 Tipo di informazione IR_1_NA: informazioni su utenti di servizi di accesso alla rete

¹ Il tipo di informazione IR_1_NA comprende le seguenti indicazioni sugli utenti di servizi di accesso alla rete:

- a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
- b. le indicazioni relative alla persona fisica o giuridica secondo l'articolo 19 e, se noti, ulteriori dati di contatto e il sesso della persona fisica;
- c. per ogni servizio di accesso alla rete di cui l'utente dispone presso il fornitore:
 1. l'identificativo univoco che designa il fornitore (p. es. il numero FST),
 2. l'identificativo univoco del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, identificativo DSL),
 3. il periodo di utilizzazione del servizio (inizio, prima attivazione e, se del caso, fine),
 4. se del caso, altre indicazioni su opzioni supplementari o limitazioni del servizio di accesso alla rete,
 5. se del caso, gli indirizzi di installazione dell'accesso fisso alla rete e il suo periodo di validità,
 6. lo stato del servizio secondo la designazione interna del fornitore (p. es. attivo, sospeso, bloccato) e il suo periodo di validità,
 7. se del caso, tutti gli indirizzi IP statici, i prefissi IP, i settori di indirizzi IP e le maschere di sottorete o le lunghezze di prefisso assegnati al servizio di accesso alla rete e il loro periodo di validità,
 8. per i servizi prepagati (prepaid), il momento e il luogo di consegna (nome e indirizzo completo) del mezzo di accesso nonché il nome della persona che li ha consegnati,
 9. se del caso, il numero della carta SIM (ICCID) al momento della consegna.
 10. se del caso, l'IMSI;
 11. il tipo di servizio (p. es. prepaid, abbonamento);
 12. se del caso, l'identificativo dell'utente per il servizio d'accesso alla rete.

² La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri. A quelli di cui alle lettere a–e va aggiunto un secondo criterio:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. il Paese e il numero postale di avviamento o il Paese e la località;
- d. la via e, se del caso, il numero civico;

- e. il nome e, opzionalmente, la sede della persona giuridica;
- f. il numero del documento d'identità e, opzionalmente, il tipo;
- g. il numero d'identificazione delle imprese (IDI);
- h. l'identificativo dell'utente (p. es. il numero cliente);
- i. l'identificativo del servizio, escluso l'indirizzo IP (p. es. nome utente, MSISDN, identificativo DSL);
- j. l'IMSI;
- k. il numero di carta SIM (ICCID).

Art. 34 Tipo di informazione IR_2_NA: informazioni su servizi di accesso alla rete

¹ Il tipo di informazione IR_2_NA comprende le seguenti indicazioni sui servizi di accesso alla rete:

- a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
- b. l'identificativo univoco del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, identificativo DSL);
- c. se del caso, IMSI e MSISDN;
- d. l'elenco degli identificativi univoci, conformi agli standard internazionali (p. es. IMEI, indirizzo MAC), degli apparecchi usati presso il fornitore nell'ambito del servizio e, se disponibile, la loro denominazione in forma di testo.
- e. se del caso, i numeri delle carte SIM (ICCID) e le rispettive date di attivazione e disattivazione;
- f. se del caso, i codici PUK e PUK2 e il loro periodo di validità.

² La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta e le indicazioni di cui al capoverso 1 che devono essere trasmesse. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

- a. l'identificativo del servizio, escluso l'indirizzo IP (p. es. nome utente, MSISDN, identificativo DSL);
- b. l'IMSI;
- c. l'identificativo univoco dell'apparecchio conforme agli standard internazionali (p. es. IMEI, indirizzo MAC);
- d. l'indirizzo di installazione dell'accesso fisso alla rete.

Art. 35 Tipo di informazione IR_3_IP: identificazione dell'utenza in caso di indirizzi IP assegnati univocamente

Il tipo di informazione IR_3_IP comprende le seguenti indicazioni ai fini dell'identificazione dell'utenza in caso di un indirizzo IP assegnato univocamente:

- a. se l'indirizzo IP era assegnato univocamente a un utente al momento in questione:
 1. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. nome utente),
 2. l'identificativo univoco (p. es. nome utente, MSISDN, identificativo DSL) del servizio di accesso alla rete,
 3. l'identificativo univoco che designa il fornitore del servizio di accesso alla rete (p. es. il numero FST);
 - b. in caso contrario, il motivo della mancata identificazione.
- ²La domanda di informazioni contiene:
- a. l'indirizzo IP;
 - b. il momento o il periodo a cui si riferisce, con data e ora.

Art. 36 Tipo di informazione IR_4_IP (NAT): identificazione dell'utenza in caso di indirizzi IP non assegnati univocamente (NAT)

¹Il tipo di informazione IR_4_IP (NAT) comprende le seguenti indicazioni ai fini dell'identificazione dell'utenza in caso di indirizzi IP non assegnati univocamente:

- a. in caso di identificazione, le seguenti indicazioni relative all'utente:
 1. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. nome utente),
 2. l'identificativo univoco del servizio (p. es. nome utente, MSISDN, identificativo DSL) del servizio di accesso alla rete;
- b. in caso contrario, il motivo della mancata identificazione.

²La domanda di informazioni contiene indicazioni sulla procedura di traduzione NAT ai fini dell'identificazione:

- a. l'indirizzo IP sorgente pubblico;
- b. se necessario per l'identificazione, il numero di porta sorgente pubblico;
- c. se necessario per l'identificazione, l'indirizzo IP di destinazione pubblico;
- d. se necessario per l'identificazione, il numero di porta di destinazione;
- e. se necessario per l'identificazione, il tipo di protocollo di trasporto;
- f. l'indicazione della data e dell'ora.

Art. 37 Tipo di informazione IR_5_NAT: informazioni su procedure di traduzione NAT

¹Il tipo di informazione IR_5_NAT comprende, se necessari per l'identificazione, le seguenti informazioni su procedure di traduzione NAT:

- a. l'indirizzo IP sorgente prima o dopo la traduzione NAT;
- b. il numero di porta sorgente prima o dopo la traduzione NAT.

²La domanda di informazioni contiene le seguenti informazioni su procedure di traduzione NAT:

- a. l'indirizzo IP sorgente prima o dopo la traduzione NAT;
- b. il numero di porta sorgente prima o dopo la traduzione NAT;
- c. se necessario per l'identificazione, l'indirizzo IP di destinazione pubblico;
- d. se necessario per l'identificazione, il numero di porta di destinazione;
- e. il tipo di protocollo di trasporto;
- f. l'indicazione della data e dell'ora.

Sezione 5: Tipi di informazione per applicazioni

Art. 38 Tipo di informazione IR_6_TEL: informazioni su utenti di servizi di telefonia e multimedia

¹ Il tipo di informazione IR_6_TEL comprende i seguenti dati sugli utenti di servizi di telefonia e multimedia:

- a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
- b. le indicazioni relative alla persona fisica o giuridica secondo l'articolo 19 e, se noti, ulteriori dati di contatto e il sesso della persona fisica;
- c. per ogni servizio di telefonia e multimedia acquistato dall'utente presso il fornitore:
 - 1. l'identificativo univoco del fornitore (p. es. il numero FST),
 - 2. l'identificativo univoco del servizio (p. es. numero di telefono, SIP URI),
 - 3. il periodo di utilizzazione del servizio (inizio, prima attivazione e, se del caso, fine),
 - 4. il tipo di servizio (p. es. impianto di telecomunicazione privato, telefono pubblico, servizio fisso o mobile),
 - 5. se del caso, l'indirizzo di installazione dell'accesso fisso alla rete per il servizio e il suo periodo di validità,
 - 6. lo stato del servizio secondo la designazione interna del fornitore (p. es. attivo, sospeso, bloccato),
 - 7. se del caso, l'elenco o il settore degli altri elementi d'indirizzo o identificativi registrati nell'ambito del servizio (p. es. numeri di telefono, IMPU),
 - 8. per i servizi prepagati (prepaid), il momento e il luogo della consegna (nome e indirizzo completo) del mezzo di accesso nonché il nome della persona che li ha consegnati,
 - 9. se del caso, le indicazioni sulla preselezione del fornitore di collegamenti,
 - 10. se del caso, l'IMSI,
 - 11. se del caso, il numero SIM (ICCID) al momento della consegna.

²La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta e le indicazioni di cui al capoverso 1 che devono essere trasmesse. Contiene almeno uno dei seguenti criteri. A quelli di cui alle lettere a–d va aggiunto un secondo criterio:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. il Paese e il numero postale di avviamento o il Paese e la località;
- d. la via e, se del caso, il numero civico;
- e. il numero del documento di identità e, opzionalmente, il tipo;
- f. il nome e, opzionalmente, la sede della persona giuridica;
- g. il numero d'identificazione delle imprese (IDI);
- h. l'identificativo dell'utente (p. es. il numero cliente);
- i. gli elementi d'indirizzo o gli identificativi (p. es. numero di telefono, SIP URI, TEL URI, IMPU);
- j. l'IMSI;
- k. il numero di carta SIM (ICCID).

Art. 39 Tipo di informazione IR_7_TEL: informazioni su servizi di telefonia e multimedia

¹Il tipo di informazione IR_7_TEL comprende i seguenti dati sui servizi di telefonia e multimedia:

- a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
- b. gli elementi d'indirizzo o gli identificativi registrati per il servizio (p. es. numeri di telefono, SIP URI, IMPI);
- c. se del caso, l'IMSI;
- d. ai fini dell'identificazione, l'elenco degli identificativi univoci (p. es. IMEI, indirizzo MAC), conformi agli standard internazionali, degli apparecchi usati presso il fornitore nell'ambito del servizio e, se disponibili, la loro denominazione in forma di testo;
- e. se del caso, i numeri delle carte SIM (ICCID) e le rispettive date di attivazione e disattivazione;
- f. se del caso, i codici PUK e PUK2 e il loro periodo di validità.

²La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

- a. l'elemento di indirizzo (p. es. numero di telefono, SIP URI, MSISDN, TEL URI);
- b. l'IMSI;

- c. l'identificativo univoco dell'apparecchio conforme agli standard internazionali (p. es. IMEI, indirizzo MAC);
- d. l'indirizzo di installazione dell'accesso fisso alla rete;
- e. l'identificativo del servizio (p. es. IMPI).

Art. 40 Tipo di informazione IR_8_MSG: informazioni su utenti di servizi di posta elettronica

¹ Il tipo di informazione IR_8_MSG comprende:

- a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
- b. le indicazioni relative alla persona fisica o giuridica secondo l'articolo 19 e, se noti, ulteriori dati di contatto e il sesso della persona fisica;
- c. le indicazioni seguenti su ogni servizio di posta elettronica di cui l'utente dispone presso il fornitore:
 - 1. l'identificativo univoco del fornitore del servizio,
 - 2. l'identificativo univoco del servizio (p. es. indirizzo di posta elettronica, nome utente),
 - 3. il periodo di utilizzazione del servizio (inizio, prima attivazione e, se del caso, fine),
 - 4. se del caso, l'elenco di tutti gli altri elementi d'indirizzo (p. es. indirizzi alias), appartenenti al servizio in questione,
 - 5. se del caso, l'elenco di tutti gli indirizzi a cui sono inoltrati i messaggi destinati all'indirizzo richiesto (p. es. mailing list);
- d. se del caso, gli altri elementi d'indirizzo registrati (p. es. indirizzo di posta elettronica, MSISDN) presso il fornitore nell'ambito del servizio e il loro periodo di validità.

² La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri. A quelli di cui alle lettere a–d va aggiunto un secondo criterio:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. il Paese e il numero postale di avviamento o il Paese e la località;
- d. la via e, se del caso, il numero civico;
- e. il numero del documento di identità e, opzionalmente, il tipo;
- f. il nome e, opzionalmente, la sede della persona giuridica;
- g. il numero d'identificazione delle imprese (IDI);
- h. l'identificativo dell'utente (p. es. il numero cliente);
- i. l'identificativo del servizio (p. es. indirizzo di posta elettronica, nome utente).

Art. 41 Tipo di informazione IR_9_COM: informazioni su utenti di altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati

¹ Il tipo di informazione IR_9_COM comprende le indicazioni seguenti sugli utenti di altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati (p. es. servizi di messaggiera, servizi di comunicazione nelle reti sociali, servizi cloud e proxy):

- a. se disponibile, l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
- b. le indicazioni relative alla persona fisica o giuridica secondo l'articolo 19 e, se noti, ulteriori dati di contatto e il sesso della persona fisica;
- c. per ogni altro servizio di telecomunicazione o servizio di comunicazione derivato di cui l'utente dispone presso il fornitore:
 1. l'identificativo univoco del fornitore,
 2. l'identificativo univoco del servizio (p. es. nome utente),
 3. il periodo di utilizzazione del servizio (inizio, prima attivazione e, se del caso, fine),
 4. lo stato del servizio secondo la designazione interna del fornitore (p. es. attivo, sospeso, bloccato) e il suo periodo di validità,
 5. l'elenco degli altri elementi d'indirizzo o identificativi registrati nell'ambito del servizio.

² La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri. A quelli di cui alle lettere a–d va aggiunto un secondo criterio:

- a. il cognome e il nome;
- b. la data di nascita;
- c. il Paese e il numero postale di avviamento o il Paese e la località;
- d. la via e, se del caso, il numero civico;
- e. il numero del documento di identità e, opzionalmente, il tipo di documento;
- f. il nome e, opzionalmente, la sede della persona giuridica;
- g. il numero d'identificazione delle imprese (IDI);
- h. l'identificativo dell'utente (p. es. il numero cliente);
- i. l'identificativo del servizio (p. es. nome utente).

Sezione 6: Altri tipi di informazione

Art. 42 Tipo di informazione IR_10_PAY: informazioni sulle modalità di pagamento degli utenti di servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati

¹ Il tipo di informazione IR_10_PAY comprende le seguenti informazioni sulle modalità di pagamento degli utenti di servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati:

- a. l'identificativo univoco che designa il fornitore;
- b. l'identificativo univoco dell'utente (p. es. il numero cliente);
- c. l'identificativo univoco assegnato dal fornitore all'utente per i conteggi o la fatturazione;
- d. l'identificativo univoco del servizio (p. es. numero di telefono, SIP URI, nome utente);
- e. il metodo di pagamento (addebito, bonifico o prepagato);
- f. i dati del conto dell'utente registrati presso il fornitore, composti da nome della banca, titolare del conto e IBAN (o BIC e numero di conto) oppure il numero nazionale della banca e il numero di conto;
- g. gli indirizzi di fatturazione (nome, numero civico, via, casella postale, numero postale di avviamento, luogo, Paese) e la loro durata di validità (inizio e, se del caso, fine).

² Le indicazioni di cui al capoverso 1 vanno fornite nella misura in cui il fornitore ne dispone.

³ La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

- a. l'identificativo dell'utente (p. es. il numero cliente);
- b. l'identificativo del servizio (p. es. numero di telefono, SIP URI, nome utente);
- c. l'identificativo assegnato dal fornitore all'utente per i conteggi o la fatturazione;
- d. i dati del conto dell'utente: IBAN (o BIC e numero di conto) oppure il numero nazionale della banca e il numero di conto;
- e. l'indirizzo di fatturazione (nome, numero civico, via, casella postale, numero postale di avviamento, luogo, Paese)

Art. 43 Tipo di informazione IR_11_ID: copia del documento di identità

¹ Il tipo di informazione IR_11_ID comprende la trasmissione di una copia elettronica del documento di identità dell'utente registrato conformemente all'articolo 19.

²La domanda di informazioni precisa il periodo e l'identificativo dell'utente, dell'apparecchio o del servizio oppure il numero SIM (ICCID) o IMSI a cui si riferisce la richiesta.

Art. 44 Tipo di informazione IR_12_BILL: copia della fattura

¹ Il tipo di informazione IR_12_BILL comprende la trasmissione delle copie elettroniche di tutta la documentazione di fatturazione disponibile per l'utente, esclusi i metadati per i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati.

²La domanda di informazioni precisa il periodo e l'identificativo univoco dell'utente o del servizio oppure l'identificativo univoco per i conteggi o la fatturazione a cui si riferisce la richiesta.

Art. 45 Tipo di informazione IR_13_CONTRACT: copia del contratto

¹ Il tipo di informazione IR_13_CONTRACT comprende la trasmissione delle copie elettroniche di tutta la documentazione contrattuale disponibile per l'utente per i servizi di telecomunicazione e i servizi di comunicazione derivati.

²La domanda di informazioni precisa il periodo e l'identificativo dell'utente, dell'apparecchio o del servizio oppure il numero SIM (ICCID) o IMSI a cui si riferisce la richiesta.

Art. 46 Tipo di informazione IR_14_TECH: dati tecnici

¹ Il tipo di informazione IR_14_TECH comprende la trasmissione dei dati tecnici dei sistemi di telecomunicazione e degli elementi di rete, in particolare il tipo di tecnologia, la frequenza e l'ubicazione delle celle radio e dei punti di accesso WLAN.

² L'indicazione dell'ubicazione comprende:

- a. gli identificativi degli elementi di rete (p. es. CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI, BSSID) e le coordinate geografiche o altre indicazioni sull'ubicazione conformi agli standard internazionali;
- b. se del caso, l'indirizzo postale dell'ubicazione;
- c. se del caso, la direzione di trasmissione dell'antenna; e
- d. se del caso, le altre caratteristiche dell'ubicazione.

³La domanda di informazioni precisa il periodo a cui si riferisce la richiesta e le indicazioni secondo il capoverso 1 desiderate. Contiene almeno uno dei seguenti criteri:

- a. le coordinate geografiche dell'ubicazione di un elemento di rete;
- b. l'identificativo di un elemento di rete o dell'area di radiotelefonía mobile (p. es. BSSID, CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI).

Sezione 7: Disposizioni generali per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

Art. 47 Ordine di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni

¹ L'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio SCPT contiene:

- a. i dati di contatto dell'autorità che ha disposto la sorveglianza;
- b. i dati di contatto delle persone autorizzate cui sono destinati i dati della sorveglianza;
- c. se noti, cognome, nome, data di nascita, indirizzo e professione della persona da sorvegliare;
- d. i numeri di riferimento e la denominazione della sorveglianza;
- e. il motivo della sorveglianza, in particolare il reato sul quale la sorveglianza mira a fare luce;
- f. i nomi delle persone obbligate a collaborare;
- g. i tipi di sorveglianza ordinati o il tipo di sorveglianza particolare;
- h. gli identificativi di destinazione (Target ID);
- i. se necessario, la domanda concernente l'autorizzazione di massima per sorvegliare più collegamenti senza che sia necessario chiedere una nuova approvazione per ogni singolo caso (art. 272 cpv. 2 e 3 CPP¹⁵ e art. 70c cpv. 2 e 3 PPM¹⁶);
- j. l'inizio e la fine della sorveglianza;
- k. nel caso di persone tenute al segreto professionale secondo l'articolo 271 CPP o secondo l'articolo 70b PPM: la menzione di tale circostanza;
- l. se del caso, le misure a tutela delle persone tenute al segreto professionale e le altre misure di protezione che le autorità e il Servizio SCPT devono attuare.

² Se l'esecuzione della sorveglianza lo esige, il DFGP può stabilire che l'ordine di sorveglianza trasmesso al Servizio SCPT contenga indicazioni tecniche supplementari.

Art. 48 Obblighi di sorveglianza

¹ I FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari ai sensi dell'articolo 50 devono essere in grado di eseguire o far eseguire da terzi i tipi di sorveglianza previsti alle sezioni 8–12 del presente capitolo (art. 52–68) e riguardanti i servizi da loro offerti. Sono fatti salvi i FST con obblighi di sorveglianza ridotti ai sensi dell'articolo 49.

¹⁵ RS 312.10

¹⁶ RS 322.1

² I fornitori di cui al capoverso 1 primo periodo garantiscono la disponibilità alla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni a partire dall'inizio dell'esercizio commerciale di un servizio.

³ Garantiscono di essere in grado di ricevere gli incarichi di sorveglianza anche al di fuori degli orari di servizio ordinari di cui all'articolo 10 e di eseguirli o farli eseguire da terzi conformemente alle prescrizioni del DFGP.

⁴ Durante il periodo stabilito dal mandato di sorveglianza, garantiscono la sorveglianza di tutto il traffico delle telecomunicazioni transitante per l'infrastruttura da essi controllata, se tale traffico ha luogo tramite i servizi sorvegliati e può essere attribuito all'identificativo di destinazione (Target ID).

⁵ Se necessario, i fornitori assistono il Servizio SCPT nel verificare che i dati della sorveglianza trasmessi corrispondano effettivamente al traffico delle telecomunicazioni indicato nel mandato di sorveglianza.

⁶ Se all'identificativo di destinazione (Target ID) sono associati altri identificativi (p. es. IMPI con IMPU, indirizzo di posta elettronica con indirizzi alias), i fornitori garantiscono che anche questi siano sorvegliati nell'ambito del tipo di sorveglianza.

⁷ Se al momento dell'attivazione di una sorveglianza in tempo reale l'oggetto della sorveglianza ha già iniziato una comunicazione, i relativi dati della sorveglianza già disponibili vanno trasmessi senza indugio.

Art. 49 FST con obblighi di sorveglianza ridotti

¹ Un FST è considerato FTS con obblighi di sorveglianza ridotti (art. 26 cpv. 6 LSCPT) se:

- a. offre i propri servizi di telecomunicazione soltanto nel settore dell'istruzione;
- b. non raggiunge i due valori seguenti:
 1. 10 incarichi di sorveglianza negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno),
 2. fatturato annuo di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi per servizi di telecomunicazione e servizi di comunicazione derivati.

² Se un FST controlla ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 CO¹⁷ una o più imprese soggette all'obbligo di presentare i conti, nel calcolo dei valori di cui al capoverso 1 il FST e le imprese controllate sono considerate come un'unità.

³ I FST i cui obblighi di sorveglianza cambiano a causa del raggiungimento o non raggiungimento dei valori di cui al capoverso 1 lettera b o che non operano più soltanto nel settore dell'istruzione ne informano per scritto il Servizio SCPT entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e consegnano i giustificativi corrispondenti.

⁴ L'obbligo della disponibilità a sorvegliare decade non appena il Servizio SCPT conferma al FST di essere considerato un FST con obblighi di sorveglianza ridotti. Da quel momento il Servizio SCPT svolge o fa svolgere a terzi gli obblighi di sorveglianza per il FST.

⁵ Il FST deve garantire la memorizzazione dei dati necessari per la sorveglianza e la disponibilità a sorvegliare rispettivamente entro 2 ed entro 12 mesi dal momento in cui il Servizio SCPT gli conferma di non essere più considerato un FST con obblighi di sorveglianza ridotti.

⁶ Il Servizio SCPT adotta le decisioni necessarie.

Art. 50 Fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di sorveglianza supplementari

¹ Un fornitore di servizi di comunicazione derivati è considerato un fornitore con obblighi di sorveglianza supplementari (art. 27 cpv. 3 LSCPT) se ha raggiunto uno dei valori seguenti:

- a. 10 incarichi di sorveglianza negli ultimi 12 mesi (data di riferimento: 30 giugno);
- b. fatturato annuo di 100 milioni di franchi per due esercizi consecutivi, se una parte importante dell'attività commerciale consiste nel fornire servizi di comunicazione derivati, e 5000 utenti.

² Se un fornitore controlla ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2 CO¹⁸ una o più imprese soggette all'obbligo di presentare i conti, nel calcolo dei valori di cui al capoverso 1 il fornitore e le imprese controllate sono considerate come un'unità.

³ I fornitori di servizi di comunicazione derivati i cui obblighi di sorveglianza cambiano a causa del superamento o non raggiungimento dei valori di cui al capoverso 1 ne informano per scritto il Servizio SCPT entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e consegnano i giustificativi corrispondenti.

⁴ Il fornitore deve garantire la memorizzazione dei dati necessari per la sorveglianza e la disponibilità a sorvegliare rispettivamente entro 2 ed entro 12 mesi dal momento in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 51 Accesso agli impianti

¹ Le persone obbligate a collaborare che devono garantire al Servizio SCPT o ai suoi incaricati l'accesso ai propri impianti rendono possibile a costoro, nei limiti necessari alla sorveglianza, l'accesso a edifici, apparecchi, linee, sistemi, reti e servizi.

² Mettono gratuitamente a disposizione gli accessi esistenti alle reti di telecomunicazione pubbliche o ne creano d'intesa con il Servizio SCPT o i suoi incaricati, se necessario per la sorveglianza.

Sezione 8: Tipi di sorveglianza in tempo reale per i servizi di accesso alla rete

Art. 52 Tipo di sorveglianza RT_15_NA_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete

¹ Il tipo di sorveglianza RT_15_NA_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di accesso alla rete. Vanno trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni, inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato:

- a. il momento dell'accesso alla rete o del distacco dalla stessa e dei relativi tentativi: data, ora, tipo di evento e motivo del distacco;
- b. il tipo di accesso alla rete nel momento esaminato;
- c. le informazioni AAA del servizio sorvegliato, in particolare l'identificativo dell'utente e, per le reti mobili, l'IMSI;
- d. gli indirizzi IP assegnati al servizio di accesso alla rete o i settori di indirizzi nonché la data e l'ora della rispettiva assegnazione;
- e. gli elementi d'indirizzo del servizio di accesso alla rete disponibili, in particolare il MSISDN per le reti mobili;
- f. gli identificativi univoci, conformi agli standard internazionali, degli apparecchi terminali momentaneamente usati del servizio di accesso alla rete sorvegliato (p. es. IMEI, indirizzo MAC);
- g. il tipo, la data e l'ora di inizio ed eventualmente di fine dei cambiamenti tecnici dell'accesso alla rete (p.es. location update, cambio della tecnologia di telefonia mobile) e, se note, le loro cause;
- h. in caso di servizi di accesso alla rete mobili, anche l'ubicazione momentanea come da capoverso 2 reperibile nel quadro della gestione tecnica ordinaria.

² L'indicazione dell'ubicazione comprende:

- a. l'identificativo o una combinazione di identificativi (p. es. CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI, BSSID), le coordinate geografiche e, se del caso, la direzione di trasmissione della cella momentaneamente usata dal terminale del servizio di accesso alla rete sorvegliato e il tipo di tecnologia di telefonia mobile utilizzato;
- b. la posizione dell'apparecchiatura terminale del servizio di accesso alla rete sorvegliato calcolata dalla rete, ad esempio sotto forma di coordinate geografiche e relativi valori di incertezza oppure di poligonali con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico, nonché il tipo di tecnologia di telefonia mobile usato; o
- c. altre indicazioni, determinate dalla rete e conformi agli standard internazionali, sull'ubicazione dell'apparecchiatura terminale del servizio di accesso alla rete sorvegliato o delle celle usate dall'apparecchiatura terminale nonché il tipo di tecnologia di telefonia mobile usato.

Art. 53 Tipo di sorveglianza RT_16_NA_CC_IRI: sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete

Il tipo di sorveglianza RT_16_NA_CC_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di accesso alla rete. Vanno trasmessi in tempo reale il contenuto del traffico delle telecomunicazioni, inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato, e i relativi metadati secondo l'articolo 52.

Sezione 9: Tipi di sorveglianza in tempo reale per le applicazioni

Art. 54 Tipo di sorveglianza RT_17_TEL_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di telefonia e multimedia

¹ Il tipo di sorveglianza RT_17_TEL_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di telefonia e multimedia e, se del caso, dei servizi convergenti, in particolare SMS, segreteria vocale e RCS. Vanno trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite i servizi sorvegliati:

- a. la data e l'ora delle procedure e dei tentativi di login nonché delle procedure di logout e il loro risultato;
- b. le informazioni AAA dei servizi sorvegliati e le informazioni sugli eventi di registrazione e sottoscrizione nonché le relative risposte, in particolare l'identificativo dell'utente (p. es. SIP URI, IMPI) e, per le reti mobili, l'IMSI nonché, se del caso, gli indirizzi IP e i numeri di porta del client e del server e i dati sul protocollo usato;
- c. le informazioni di segnalazione, in particolare quelle relative al sistema di servizio, allo stato dei partecipanti e alla qualità del servizio;
- d. se del caso, le informazioni di presenza;
- e. in caso di comunicazioni, tentativi di comunicazione e modifiche tecniche (p. es. uso di servizi supplementari, uso di o passaggio a servizi convergenti, passaggio a un'altra tecnologia di telefonia mobile, location update), se del caso:
 1. il tipo, la data e l'ora di inizio ed eventualmente di fine,
 2. gli elementi d'indirizzo (p. es. MSISDN, numero E.164, SIP URI, IMPU) di tutti i partecipanti alla comunicazione e il loro ruolo,
 3. l'indirizzo di destinazione reale conosciuto e gli indirizzi intermedi disponibili, se la comunicazione o il tentativo di comunicazione sono stati devianti o trasferiti,
 4. gli identificativi univoci, conformi agli standard internazionali, degli apparecchi terminali del servizio sorvegliato (p. es. IMEI, indirizzo MAC),
 5. gli altri identificativi disponibili,

6. il motivo della fine della comunicazione, della sua non riuscita o della modifica tecnica,
7. le informazioni di segnalazione dei servizi supplementari (p. es. conferenza, trasferimento di chiamata, DTMF),
8. lo stato della comunicazione o dei tentativi di comunicazione,
9. in caso di servizi mobili, anche l'ubicazione momentanea come da capoverso 2 reperibile nel quadro della gestione tecnica ordinaria.

²L'indicazione dell'ubicazione comprende:

- a. per i servizi di telefonia mobile e i servizi con essi convergenti, in particolare gli SMS:
 1. l'identificativo o una combinazione di identificativi (p. es. CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI, BSSID), le coordinate geografiche e, se del caso, la direzione di trasmissione della cella momentaneamente usata dall'apparecchiatura terminale del servizio sorvegliato e il tipo di tecnologia di telefonia mobile utilizzato,
 2. la posizione dell'apparecchiatura terminale del servizio sorvegliato calcolata dalla rete, ad esempio sotto forma di coordinate geografiche e relativi valori di incertezza oppure di poligonali con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico, nonché il tipo di tecnologia di telefonia mobile usato, o
 3. altre indicazioni, determinate dalla rete e conformi agli standard internazionali, sull'ubicazione dell'apparecchiatura terminale del servizio sorvegliato o delle celle usate dall'apparecchiatura terminale del servizio sorvegliato nonché il tipo di tecnologia di telefonia mobile usata,
- b. in caso di altri servizi mobili, se disponibili, le indicazioni determinate dalla rete sull'ubicazione dell'accesso ai servizi sorvegliati.

Art. 55 Tipo di sorveglianza RT_18_TEL_CC_IRI: sorveglianza in tempo reale di contenuti e metadati per i servizi di telefonia e multimedia

Il tipo di sorveglianza RT_18_TEL_CC_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di telefonia e multimedia e, se del caso, dei servizi convergenti, in particolare SMS, segreteria vocale e RCS. Vanno trasmessi in tempo reale il contenuto del traffico delle telecomunicazioni, inviato, trattato o ricevuto tramite i servizi sorvegliati, e i relativi metadati secondo l'articolo 53.

Art. 56 Tipo di sorveglianza RT_19_EMAIL_IRI: sorveglianza in tempo reale dei metadati per servizi di posta elettronica

Il tipo di sorveglianza RT_19_EMAIL_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di posta elettronica. Vanno trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite il servizio sorvegliato:

- a. la data e l'ora delle procedure e dei tentativi di login nonché delle procedure di logout e il loro stato;
- b. le informazioni AAA del servizio sorvegliato, in particolare l'identificativo dell'utente e, se del caso, gli indirizzi alias;
- c. gli indirizzi IP e i numeri di porta del client e del server nonché i dati sul protocollo usato;
- d. la data, l'ora, il volume di dati, gli indirizzi di posta elettronica di mittente e destinatario del messaggio, gli indirizzi IP e i numeri di porta dei server di posta elettronica mittente e destinatario per i seguenti eventi:
 1. invio o inoltramento di un messaggio,
 2. ricezione di un messaggio,
 3. redazione di un messaggio nella casella di posta elettronica,
 4. download di un messaggio dalla casella di posta elettronica,
 5. upload di un messaggio nella casella di posta elettronica.

Art. 57 Tipo di sorveglianza RT_20_EMAIL_CC_IRI: sorveglianza in tempo reale di contenuto e metadati per servizi di posta elettronica

Il tipo di sorveglianza RT_20_EMAIL_CC_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di un servizio di posta elettronica. Vanno trasmessi in tempo reale il contenuto del traffico delle telecomunicazioni, inviato, trattato o ricevuto tramite il servizio sorvegliato, e i relativi metadati secondo l'articolo 56.

Art. 58 Tipo di sorveglianza RT_21_COM_IRI: sorveglianza in tempo reale di metadati per altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati

Il tipo di sorveglianza RT_21_COM_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati (p. es. servizi di comunicazione in reti sociali, servizi cloud o proxy) e, se del caso, dei servizi con esso convergenti. Vanno trasmessi in tempo reale i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite i servizi sorvegliati:

- a. la data e l'ora delle procedure e dei tentativi di login nonché delle procedure di logout e il loro risultato;
- b. le informazioni AAA dei servizi sorvegliati, in particolare l'identificativo dell'utente e, se del caso, gli indirizzi IP e i numeri di porta del client e del server nonché i dati sul protocollo usato;
- c. se del caso, le informazioni di presenza;
- d. la data e l'ora dell'invio, dell'inoltramento o della ricezione della comunicazione, il suo stato e i dati sulla sua provenienza;
- e. gli elementi d'indirizzo di tutti i partecipanti alla comunicazione e il loro ruolo.

Art. 59 Tipo di sorveglianza RT_22_COM_CC_IRI: sorveglianza in tempo reale di contenuti e metadati per altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati

Il tipo di sorveglianza RT_22_COM_CC_IRI comprende la sorveglianza in tempo reale di altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati (p. es. servizi di comunicazione in reti sociali, servizi cloud o proxy) e, se del caso, dei servizi convergenti. Vanno trasmessi in tempo reale il contenuto del traffico delle telecomunicazioni, inviato, trattato o ricevuto tramite i servizi sorvegliati, e i relativi metadati secondo l'articolo 58.

Sezione 10: Tipi di sorveglianza retroattiva

Art. 60 Tipo di sorveglianza HD_23_NA: sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete

Il tipo di sorveglianza HD_23_NA comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di accesso alla rete. Vanno trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato o ricevuto tramite il servizio di accesso alla rete sorvegliato, anche se l'accesso alla rete non è riuscito:

- a. la data e l'ora d'inizio e, se del caso, della fine della sessione o la sua durata;
- b. il tipo di accesso alla rete;
- c. le informazioni AAA del servizio sorvegliato, in particolare l'identificativo dell'utente e, per le reti mobili, l'IMSI;
- d. gli indirizzi IP o i settori di indirizzi assegnati al servizio di accesso alla rete e la data e l'ora dell'assegnazione;
- e. gli elementi d'indirizzo del servizio di accesso alla rete, in particolare il MSISDN per le reti mobili;
- f. gli identificativi univoci, conformi agli standard internazionali, degli apparecchi terminali (p. es. IMEI, indirizzo MAC);
- g. se disponibile, il volume di dati caricato e scaricato durante una sessione;
- h. in caso di servizi mobili, i seguenti dati relativi all'ubicazione a inizio e fine sessione e durante la stessa reperibili nel quadro della gestione tecnica ordinaria:
 1. l'identificativo o una combinazione di identificativi (p. es. CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI, BSSID), le coordinate geografiche e, se del caso, la direzione di trasmissione e l'indirizzo postale della cella usata dall'apparecchiatura terminale.
 2. la posizione dell'apparecchiatura terminale calcolata dalla rete, ad esempio sotto forma di coordinate geografiche e relativi valori di incertezza oppure di poligonali con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico nonché i relativi indirizzi postali, o

3. altre indicazioni, determinate dalla rete e conformi agli standard internazionali, sull'ubicazione dell'apparecchiatura terminale o delle celle usate dall'apparecchiatura terminale nonché i relativi indirizzi postali.

Art. 61 Tipo di sorveglianza HD_24_TEL: sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di telefonia e multimedia

Il tipo di sorveglianza HD_24_TEL comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di telefonia e multimedia e, se del caso, dei servizi convergenti, in particolare SMS, MMS e segreteria vocale. Vanno trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite il servizio sorvegliato, anche se la comunicazione non è riuscita:

- a. la data e l'ora delle procedure e dei tentativi di login nonché delle procedure di logout e il loro stato e le informazioni AAA dei servizi sorvegliati, in particolare l'identificativo dell'utente e, per le reti mobili, l'IMSI nonché, se del caso, gli indirizzi IP e i numeri di porta del client e del server nonché i dati sul protocollo usato;
- b. in caso di comunicazioni e tentativi di comunicazione, se del caso:
 1. il tipo, la data e l'ora di inizio ed eventualmente di fine oppure la durata,
 2. gli elementi d'indirizzo (p. es. MSISDN, numero E.164, SIP URI, IMPU) di tutti i partecipanti alla comunicazione e il loro ruolo,
 3. l'indirizzo di destinazione reale conosciuto e gli indirizzi intermedi disponibili, se la comunicazione o il tentativo di comunicazione sono stati deviati o trasferiti,
 4. gli identificativi univoci, conformi agli standard internazionali, dei terminali del servizio sorvegliato (p. es. IMEI),
 5. gli indirizzi IP e i numeri di porta disponibili nonché i dati sul protocollo usato,
 6. lo stato della comunicazione o dei tentativi di comunicazione;
- c. le informazioni sui protocolli usati;
- d. in caso di servizi mobili, anche i seguenti dati relativi all'ubicazione a inizio e fine comunicazione reperibili nel quadro della gestione tecnica ordinaria:
 1. per i servizi di telefonia mobile e i servizi con essi convergenti, in particolare gli SMS e gli MMS:
 - l'identificativo o una combinazione di identificativi (p. es. CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI), le coordinate geografiche e, se del caso, la direzione di trasmissione e l'indirizzo postale della cella usata dal terminale,
 - la posizione dell'apparecchiatura terminale calcolata dalla rete, ad esempio sotto forma di coordinate geografiche e relativi valori di incertezza oppure di poligoni con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico nonché i relativi indirizzi postali,

- altre indicazioni, determinate dalla rete e conformi agli standard internazionali, sull'ubicazione dell'apparecchiatura terminale o delle celle usate dall'apparecchiatura terminale nonché i relativi indirizzi postali;
- 2. per altri servizi mobili, se disponibili, le indicazioni determinate dalla rete sull'ubicazione dell'accesso ai servizi sorvegliati nonché il relativo indirizzo postale.

Art. 62 Tipo di sorveglianza HD_25_EMAIL: sorveglianza retroattiva di metadati per servizi di posta elettronica

Il tipo di sorveglianza HD_25_EMAIL comprende la sorveglianza retroattiva dei metadati di un servizio di posta elettronica. Vanno trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite il servizio sorvegliato, anche se la comunicazione non è riuscita:

- a. la data, l'ora, il tipo di evento, l'identificativo dell'utente, gli eventuali indirizzi alias, gli indirizzi di mittente e destinatario, il protocollo usato, gli indirizzi IP e i numeri di porta del server e del client, nonché lo stadio a cui si trova il messaggio in caso di invio, ricezione, login nella casella di posta o tentativo di login, logout e, se disponibile, anche in caso di download, upload, eliminazione, elaborazione, aggiunta di un messaggio;
- b. gli indirizzi IP e i numeri di porta dei server di posta elettronica mittente e destinatario.

Art. 63 Tipo di sorveglianza HD_26_COM: sorveglianza retroattiva di metadati per altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati

Il tipo di sorveglianza HD_26_COM comprende la sorveglianza retroattiva di altri servizi di telecomunicazione o servizi di comunicazione derivati (p. es. servizio di comunicazione in reti sociali, servizio cloud o proxy) e, se del caso, dei servizi convergenti. Vanno trasmessi i seguenti metadati del traffico delle telecomunicazioni inviato, trattato o ricevuto tramite il servizio sorvegliato, anche se la comunicazione non è riuscita:

- a. la data, l'ora e il tipo di evento delle procedure e dei tentativi di login nonché delle procedure di logout e il loro stato;
- b. le informazioni AAA dei servizi usati, in particolare l'identificativo dell'utente;
- c. gli indirizzi IP e i numeri di porta del client e del server nonché i dati sul protocollo usato;
- d. la data e l'ora dell'invio, dell'inoltro e della ricezione della comunicazione nonché il suo stato;
- e. gli elementi d'indirizzo di mittente e destinatario della comunicazione;

- f. se disponibili, le indicazioni determinate dalla rete sull'ubicazione dell'accesso al servizio.

Art. 64 Tipo di sorveglianza AS_27_PREP_COV: analisi della copertura di rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna

¹ Il tipo di sorveglianza AS_27_PREP_COV comprende l'analisi della copertura di rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna ai sensi dell'articolo 66. È condotta dal FST e finalizzata a identificare tutte le celle radio o i punti di accesso WLAN che più probabilmente coprono l'ubicazione designata dall'autorità che dispone la sorveglianza sotto forma di coordinate geografiche o tramite indirizzo postale, se del caso tenendo conto di ulteriori indicazioni (p. es. orario, condizioni meteorologiche, giorno della settimana, ubicazione all'interno o all'esterno di un edificio).

² Il FST trasmette al Servizio SCPT un elenco degli identificativi della cella (p. es. CGI, ECGI) oppure l'identificativo BSSID delle celle radio o dei punti di accesso WLAN identificati secondo il capoverso 1.

Art. 65 Tipo di sorveglianza AS_28_PREP_REF: comunicazioni di riferimento o accessi di riferimento alla rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna

¹ Il tipo di sorveglianza AS_28_PREP_REF comprende la determinazione delle celle radio oppure dei punti di accesso WLAN sulla scorta di comunicazioni di riferimento o accessi di riferimento alla rete in vista di una ricerca per zona di copertura dell'antenna secondo l'articolo 66.

² L'autorità che dispone la sorveglianza fa eseguire di sua iniziativa comunicazioni e accessi alla rete nel luogo in questione e trasmette al Servizio SCPT un elenco con le seguenti indicazioni:

- a. il tipo di comunicazione o di accesso alla rete;
- b. la data e l'ora della comunicazione o dell'accesso alla rete;
- c. l'elemento d'indirizzo del servizio di telefonia e multimedia utilizzato oppure del servizio di accesso alla rete;
- d. se del caso, il nome della rete mobile utilizzata.

³ Il Servizio SCPT incarica i FST di identificare, sulla scorta dei metadati del traffico delle telecomunicazioni, le celle radio o i punti di accesso WLAN usati all'inizio e alla fine delle comunicazioni di riferimento e degli accessi di riferimento alla rete di cui al capoverso 2 e di trasmettergli l'elenco di cui al capoverso 2 completo di identificativi della cella (p. es. CGI, ECGI) oppure dei BSSID.

Art. 66 Tipo di sorveglianza AS_29: ricerca per zona di copertura dell'antenna

¹ Il tipo di sorveglianza AS_29 comprende la sorveglianza retroattiva di tutte le comunicazioni, i tentativi di comunicazione (p. es. telefonate, SMS, MMS), gli accessi alla rete e i tentativi di accesso alla rete che hanno avuto luogo in un periodo da una a due ore mediante una determinata cella radio o un determinato punto di accesso WLAN.

² Il FST trasmette i metadati del traffico delle telecomunicazioni secondo gli articoli 60 e 61 risultanti dal capoverso 1.

Sezione 11: Ricerca d'emergenza e ricerca di condannati

Art. 67 Tipo di sorveglianza EP: ricerca d'emergenza

Per la ricerca d'emergenza secondo l'articolo 35 LSCPT possono essere ordinati i seguenti tipi di sorveglianza:

- a. il tipo EP_30_PAGING: la determinazione dell'ultima attività rilevata dal fornitore di telefonia mobile per l'apparecchiatura terminale mobile della persona dispersa o di una terza persona e la consegna di MSISDN, IMSI, IMEI (se disponibili), tipo di tecnologia di telefonia mobile, banda di frequenze, identificativo univoco della rete mobile, data e ora dell'ultima attività nonché una delle seguenti indicazioni necessarie alla localizzazione:
 1. le indicazioni della cella usata: l'identificativo o una combinazione di identificativi (p. es. CGI, ECGI, SAI, RAI, TAI), l'indirizzo postale, la direzione di trasmissione o, per le celle complesse, la direzione di trasmissione e il tipo di cella, le coordinate geografiche,
 2. l'indirizzo postale e la posizione del terminale calcolata dalla rete al momento dell'ultima attività, ad esempio sotto forma di coordinate geografiche e relativo valore di incertezza oppure di una poligonale con indicazione delle coordinate geografiche di ogni punto poligonometrico, o
 3. l'indirizzo postale e altre indicazioni standardizzate determinate dalla rete sulla posizione dell'apparecchiatura terminale al momento dell'ultima attività oppure sull'ubicazione della cella usata;
- b. il tipo EP_31_RT_CC_IRI (sorveglianza in tempo reale di contenuto e metadati): la combinazione dei tipi di sorveglianza secondo l'articolo 53 (servizi di accesso alla rete) e secondo l'articolo 55 (servizi di telefonia e multimedia);
- c. il tipo EP_32_RT_IRI (sorveglianza in tempo reale di metadati): la combinazione dei tipi di sorveglianza secondo l'articolo 52 (servizi di accesso alla rete) e secondo l'articolo 54 (servizi di telefonia e multimedia);

- d. il tipo EP_33_HD (sorveglianza retroattiva di metadati): la combinazione dei tipi di sorveglianza secondo l'articolo 60 (servizi di accesso alla rete) e secondo l'articolo 61 (servizi di telefonia e multimedia);

Art. 68 Ricerca di condannati

Per la ricerca di condannati secondo l'articolo 36 LSCPT possono essere ordinati i seguenti tipi di sorveglianza, indicando nell'ordine di sorveglianza «ricerca di condannati» come motivo della sorveglianza (art. 47 cpv. 1 lett. e);

- a. il tipo di sorveglianza EP_30_PAGING di cui all'articolo 67 lettera a;
- b. uno dei tipi di sorveglianza in tempo reale dei contenuti e dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni di cui agli articoli 53, 55, 57 o 59;
- c. uno dei tipi di sorveglianza in tempo reale dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni di cui agli articoli 52, 54, 56 o 58;
- d. uno dei tipi di sorveglianza retroattiva dei metadati per i servizi di accesso alla rete o per le applicazioni di cui agli articoli 60–66.
- e. la ricerca per zona di copertura dell'antenna di cui all'articolo 66 e i pertinenti preparativi di cui agli articoli 64 e 65.

Sezione 12: Identificativi esterni alla rete

Art. 69

La sorveglianza secondo gli articoli 54–59 e 61–62 comprende anche il traffico delle telecomunicazioni che ha luogo tramite i servizi sorvegliati e può essere attribuito all'identificativo di destinazione (Target ID), anche se quest'ultimo non è gestito dal fornitore incaricato.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 70 Prescrizioni organizzative, amministrative e tecniche

Il DFGP emana le prescrizioni organizzative, amministrative e tecniche per l'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. In particolare definisce i termini entro cui vanno consegnati i relativi dati.

Art. 71 Esecuzione

¹ Il Servizio SCPT mette a disposizione i moduli e le interfacce che il servizio interessato deve utilizzare. Ciò consente in particolare:

- a. alle autorità che dispongono la sorveglianza di:

1. trasmettere l'ordine di sorveglianza al Servizio SCPT,
 2. incaricare il Servizio SCPT di assegnare o modificare i diritti di accesso;
- b. al Servizio SCPT di:
1. incaricare le persone obbligate a collaborare di eseguire la misura di sorveglianza,
 2. inoltrare alle persone obbligate a collaborare le domande di informazioni e trasmettere le relative risposte alle autorità richiedenti;
- c. alle autorità legittimate di trasmettere una domanda di informazioni al Servizio SCPT;

² Il Servizio SCPT può a tempo debito sostituire i moduli elettronici con l'accesso online al suo sistema di trattamento e introdurre una procedura di approvazione elettronica per gli ordini soggetti ad approvazione. I moduli elettronici continueranno a essere usati se l'accesso online al sistema di trattamento non è possibile per motivi tecnici o se il sistema di trattamento non è disponibile.

Art. 72 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2001¹⁹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

¹⁹ RU 2004 1431, 2004 2021, 2004 3383, 2006 4705, 2007 4029, 2011 5955

1. Ordinanza del 17 novembre 1999²⁰ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Art. 25

Il servizio incaricato della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 18 marzo 2016²¹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale.

2. Ordinanza del 9 marzo 2007²² sui servizi di telecomunicazione

Art. 80 Trattamento dei dati relativi al traffico e alla fattura

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono trattare i dati personali dei clienti, se e fino a quando sia necessario per stabilire le comunicazioni, per adempiere i loro obblighi secondo la legge federale del 18 marzo 2016²³ (LSCPT) sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, nonché per ottenere il rimborso dovuto per le loro prestazioni.

Art. 73 Disposizioni transitorie

¹ Fino alla messa in esercizio del nuovo sistema di trattamento il Servizio SCPT può allestire le statistiche secondo il diritto anteriore.

² L'obbligo di fornire informazioni in modo automatizzato di cui all'articolo 18 capoverso 2 deve essere soddisfatto entro 12 mesi dalla messa in esercizio dell'interfaccia di consultazione del sistema di trattamento.

³ Nel caso delle sorveglianze retroattive di cui agli articoli 60–63 e 66, i metadati dei tentativi di comunicazione e accesso alla rete devono essere trasmessi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁴ I FST che devono adottare modifiche tecniche rilevanti rispetto ai sistemi esistenti per poter trasmettere tutti i dati dei servizi di posta elettronica secondo gli articoli 56, 57 e 62, devono adeguarli entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 74 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

In nome del Consiglio federale svizzero:

²⁰ RS 172.213.1

²¹ RS 780.1

²² RS 784.101.1

²³ RS 780.1

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 2)

Termini e abbreviazioni

1. *Indirizzo IP (Internet Protocol Address)*: il numero identificativo di tutti gli apparecchi collegati a una rete che comunicano mediante il protocollo Internet. Gli indirizzi IP per la versione 4 del protocollo (IPv4) e per la versione 6 (IPv6) hanno strutture diverse.
2. *Utente*: persona che ha concluso con un fornitore di servizi di telecomunicazione o di comunicazione derivati un contratto sulla fruizione di tali servizi, che si è registrata per usufruire degli stessi o che ha ricevuto dal fornitore un mezzo di accesso agli stessi.
3. *Servizi multimediali*: servizi di comunicazione che integrano i servizi voce e altri tipi di media e funzioni, ad esempio video, trasferimento dati, immagini, audio, contenuti e informazioni di presenza (p. es. videtelefonata, Unified Communication, RCS, Multimedia Telephony Service).
4. *Identificativo*: l'elemento d'indirizzo, il numero identificativo o un altro identificativo univoco per un determinato utente, servizio o apparecchio.
5. *MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number)*: il numero di telefono univoco mediante il quale è possibile raggiungere gli utenti in una rete mobile.
6. *Identificativo DSL (Digital Subscriber Line)*: l'identificativo di un *collegamento digitale*, ovvero un accesso alla rete a banda larga in cui i dati possono essere trasmessi su cavi in rame.
7. *Prefisso IP*: la parte dell'indirizzo IPv6 che identifica la rispettiva rete.
8. *Settore di indirizzi IP (range)*: una serie di indirizzi IP che si succedono l'uno all'altro.
9. *Maschera di sottorete*: nella versione 4 del protocollo di rete (IPv4), indica il numero di bit che denota quale parte di un indirizzo IP identifica la rete.
10. *Lunghezza di prefisso*: nella versione 6 del protocollo di rete (IPv6), indica il numero di bit che denota quale parte di un indirizzo IP identifica la rete.
11. *SIM (Subscriber Identity Module)*: la scheda munita di chip o il chip integrato nel terminale su cui sono memorizzati in modo sicuro l'IMSI e la relativa chiave usati per autenticare gli utenti di una rete mobile, compresi USIM (Universal Subscriber Identity Module), UICC (Universal Integrated Circuit Card) ed eSIM (embedded SIM).

12. *ICCID (Integrated Circuit Card Identifier)*: il numero di serie di un chip integrato (p. es. eSIM) o di una scheda munita di chip (p. es. la carta SIM) che identifica in modo univoco il chip.
13. *IMSI (International Mobile Subscriber Identity)*: il numero che serve all'identificazione univoca internazionale di un utente di una rete mobile.
14. *IMEI (International Mobile Equipment Identity)*: il numero che identifica in modo univoco a livello internazionale un terminale di telefonia mobile.
15. *Indirizzo MAC (Media Access Control Address)*: il codice hardware sulla scheda di rete o sull'adattatore di rete utilizzato come indirizzo univoco al livello dello strato 2 OSI.
16. *Codice PUK (Personal Unblocking Key)*: il numero segreto non modificabile usato per sbloccare la SIM. Il codice PUK è vincolato alla SIM e sovraordinato al codice PIN: se viene inserito più volte un codice PIN errato, la SIM può essere sbloccata mediante il codice PUK.
17. *Codice PUK2 (Personal Unblocking Key 2)*: analogo al codice PUK, ma sovraordinato al codice PIN2.
18. *NAT (Network Address Translation)*: procedura per la risoluzione degli indirizzi di rete. Consiste nella sostituzione automatizzata, da parte di un elemento di rete (p. es. router), delle informazioni di indirizzo nei pacchetti IP con altre informazioni di indirizzo.
19. *Indirizzo IP sorgente*: l'indirizzo IP del punto terminale di una comunicazione che stabilisce una connessione (normalmente il client).
20. *Numero di porta*: indirizzo di una porta. Una porta è il punto terminale logico di una comunicazione con o in un sistema informatico. È collegata con l'indirizzo IP e il tipo di protocollo della comunicazione.
21. *Numero di porta sorgente*: il numero di porta del punto terminale di una comunicazione che stabilisce una connessione (normalmente il client).
22. *Indirizzo IP di destinazione*: l'indirizzo IP del punto terminale di una comunicazione con cui è stabilita una connessione (normalmente il server).
23. *Numero di porta di destinazione*: il numero di porta del punto terminale di una comunicazione con cui è stabilita una connessione (normalmente il server).
24. *SIP (Session Initiation Protocol)*: protocollo di comunicazione usato per la segnalazione e la gestione delle sessioni di comunicazione multimediali.
25. *SIP URI (SIP Uniform Resource Identifier)*: schema URI per l'indirizzamento di SIP. Si tratta di elementi d'indirizzo nel formato *utente@dominio.tld*.
26. *IMPU (IP Multimedia Public Identity)*: oltre all'IMPI, un utente IMS ha uno o più IMPU, che servono a comunicare con altri partecipanti. A un IMPI possono essere assegnati più IMPU e, viceversa, un IMPU può essere condiviso con altri utenti.

27. *TEL URI (Telephone Uniform Resource Identifier)*: schema URI per i numeri di telefono. Si tratta di elementi d'indirizzo nel formato *tel:numero*, ad esempio *tel:+41-868-868-868*.
28. *IMPI (IP Multimedia Private Identity)*: l'identificativo univoco a livello internazionale che è assegnato in modo definitivo all'utente dal fornitore ed usato, tra le altre cose, per la registrazione e i protocolli AAA. Ogni utente del IP Multimedia Subsystem (IMS) ha un IMPI. L'IMS è un sistema di telecomunicazione basato sul protocollo di rete che mira all'integrazione di servizi voce mobili e di funzioni Internet.
29. *Indirizzo alias*: indirizzo di posta elettronica supplementare che l'utente può creare, modificare e cancellare a piacere. Gli indirizzi alias, il cui numero massimo e struttura sono stabiliti dal fornitore, sono collegati all'account di posta elettronica principale, nella cui cartella di posta in entrata sono visualizzati i messaggi inviati a un indirizzo alias.
30. *Mailing list*: gruppo di indirizzi di posta elettronica, chiamato anche lista di distribuzione, a cui è assegnato un indirizzo di posta elettronica proprio. I messaggi inviati all'indirizzo della mailing list sono inoltrati agli indirizzi di posta elettronica dei membri del gruppo.
31. *Servizi di messaggia*: (in inglese *messaging*) servizi per la trasmissione di comunicazioni o messaggi, indipendenti dai servizi di telefonia e multimedia, ad esempio: messaggistica istantanea, IMS messaging, applicazioni per messaggistica e SMS di fornitori terzi (ovvero servizi SMS non forniti dal FST dell'utente). I servizi di messaggistica possono includere anche altre funzioni come la comunicazione multimediale, la trasmissione di dati e le informazioni di presenza (p. es. l'utente può visualizzare lo stato attuale ed eventualmente l'ubicazione di altri utenti).
32. *Servizi cloud*: servizi di comunicazione derivati, tra cui i servizi per il salvataggio di dati e le applicazioni, che sono disponibili online e, a seconda delle risorse richieste, ospitati in centri di calcolo.
33. *Servizi proxy*: un proxy è un'interfaccia di comunicazione all'interno di una rete. È usato per svolgere un servizio di intermediazione, in cui le richieste ricevute sono trasmesse tramite l'indirizzo del proxy stesso al punto terminale con cui crea un collegamento; è pertanto importante ai fini dell'identificazione.
34. *Punto di accesso WLAN*: punto di accesso, pubblico e senza fili, a una rete pubblica di telecomunicazione che può trovarsi in locali privati o pubblici.
35. *CGI (Cell Global Identity)*: l'identificativo invariato della cella nelle reti mobili di seconda e terza generazione (2G e 3G; cfr. 3GPP TS 23.003, Clause 4.3.1).
36. *ECGI (E-UTRAN Cell Global Identity)*: l'identificativo invariato della cella nelle reti mobili di quarta generazione (4G; cfr. 3GPP TS 23.003, Clause 19.6).

37. *SAI (Service Area Identity)*: l'identificativo invariato per la zona di copertura del servizio (*service area*), usato per la gestione della mobilità nelle reti mobili (cfr. 3GPP TS 23.003, Clause 12.5);
38. *RAI (Routing Area Identity)*: l'identificativo invariato per la zona di routing (*routing area*), usato nel settore del trasferimento di dati a pacchetto per la gestione della mobilità nelle reti mobili (cfr. 3GPP TS 23.003, Clause 4.2).
39. *TAI (Service Tracking Area Identity)*: l'identificativo invariato per la zona di tracciatura (*tracking area*), usato nelle reti mobili di quarta generazione per la gestione della mobilità (cfr. 3GPP TS 23.003, Clause 19.4.2.3).
40. *BSSID (Basic Service Set Identifier)*: l'identificativo univoco (indirizzo MAC) del punto di accesso WLAN.
41. *Identificativo di destinazione (target ID)*: l'identificativo sorvegliato, ovvero l'identificativo dell'oggetto della sorveglianza.
42. *Informazioni AAA (autenticazione, autorizzazione e accounting)*: informazioni riguardanti il tipo di servizi autorizzati per determinati utenti e usate per quantificarne l'uso. Ai sensi della presente ordinanza le parole chiave non sono considerate informazioni AAA. L'autenticazione consente di identificare un utente prima di concedergli l'accesso al sistema; l'autorizzazione stabilisce quali diritti di accesso a risorse o servizi sono assegnati a un utente e permette il controllo degli accessi; l'accounting consiste nella tracciatura delle risorse usate dall'utente.
43. *SMS (Short Message Service)*: servizio di messaggia che permette la trasmissione di brevi messaggi di testo.
44. *Voice mail*: dispositivi di memorizzazione usati nelle reti di telecomunicazioni che mettono a disposizione servizi di segreteria (p. es. ricezione, inoltro e salvataggio di messaggi vocali). Esistono inoltre estensioni per diversi tipi di media e servizi, ad esempio SMS, posta elettronica, telefax o messaggi video, nonché funzionalità aggiuntive che consentono, ad esempio, la conversione tra tipi di media e l'invio di messaggi.
45. *RCS (Rich Communications Services)*: (originariamente: Rich Communication Suite) è una specifica dell'associazione di categoria internazionale dei fornitori di servizi di telecomunicazione mobile (GSM Association, GSMA) per la fornitura basata su IMS di servizi multimediali interoperabili (cioè indipendenti dal fornitore e dal terminale) con funzionalità più ampie. Consente di combinare diversi tipi di media (voce, musica, foto, video, ecc.) e servizi (chat, chat di gruppo, chiamate, messaggi multimediali, brevi o istantanei, informazioni di presenza, trasmissione di file, rubriche, ecc.). I servizi RCS sono messi a disposizione dell'utente dal suo fornitore di servizi di telecomunicazione mobile.
46. *Numero E.164*: numero di telefono secondo il piano di numerazione internazionale E.164 di ITU-T.
47. *DTMF (Dual-tone multi-frequency)*: la multifrequenza è un sistema usato per codificare codici numerici sotto forma di segnali sonori, grazie al quale è

possibile, ad esempio, inviare dei segnali per l'uso della segreteria telefonica o di un servizio vocale interattivo automatico premendo determinati tasti durante una telefonata.

48. *MMS (Multimedia Messaging Service)*: servizio di messaggia per la trasmissione di messaggi multimediali nelle reti mobili.